

COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

STATUTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO



Approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 01/06/2012
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 21.03.2016

COMUNE DI VERMIGLIO

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1	INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COMUNE	4
ART. 2	TERRITORIO E SEDE	4
ART. 3	STEMMA E GONFALONE	4
ART. 4	PRINCIPI ISPIRATORI.....	4
ART. 5	OBBIETTIVI E FINALITA' DEL COMUNE	5
ART. 6	METODI DELL'AZIONE DEL COMUNE	5
ART. 7	FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI.....	6

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE

ART. 8	NOZIONE.....	6
ART. 9	REGOLAMENTO.....	6
ART. 10	DIFENSORE CIVICO	7
ART. 11	ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO	7

CAPO II – INIZIATIVA POPOLARE

ART. 12	RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE	7
ART. 13	CONSULTAZIONE POPOLARE	8
ART. 14	CONSULTE E COMITATI	8

CAPO III –REFERENDUM

ART. 15	NORME GENERALI.....	8
ART. 16	ESCLUSIONI	9
ART. 17	NORME PROCEDURALI.....	9

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18	ATTRIBUZIONI	9
ART. 19	CONVOCAZIONE.....	10
ART. 20	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
ART. 21	CONSIGLIERE COMUNALE.....	11
ART. 22	GRUPPI CONSIGLIARI	12
ART. 23	COMMISSIONI.....	12

CAPO II – GIUNTA COMUNALE E ASSESSORI

ART. 24	ATTRIBUZIONI	12
ART. 25	COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	12
ART. 26	RESPONSABILITA' POLITICA DELLA GIUNTA	13
ART. 27	ASSESSORI.....	13
ART. 28	MOZIONE DI SFIDUCIA	14

CAPO III –SINDACO

ART. 29	SINDACO.....	14
ART. 30	IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	14
ART. 31	IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.....	15
ART. 32	VICESINDACO	15

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 33	ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	15
ART. 34	ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'	16

TITOLO V - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 35	PRINCIPI	16
ART. 36	FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	16

ART. 37	ORGANIZZAZIONE.....	17
ART. 38	ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO.....	17
ART. 39	ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.....	17
ART. 40	SEGRETARIO COMUNALE	18
ART. 41	RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.....	18

TITOLO VI - ATTIVITA'

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 42	ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI	18
ART. 43	CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI.....	19
ART. 44	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI.....	19
ART. 45	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI	19

CAPO II ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 46	REGOLAMENTI.....	19
ART. 47	ORDINANZE	19
ART. 48	SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	19

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 49	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	20
ART. 50	ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	20
ART. 51	REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO	20

CAPO IV INTERVENTI ECONOMICI

ART. 52	PRINCIPI	20
---------	----------------	----

TITOLO VII - CONTABILITA' E FINANZA

ART. 53	LINEE PROGRAMMATICHE.....	20
ART. 54	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO.....	21
ART. 55	GESTIONE - CONTROLLO	21
ART. 56	GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	21
ART. 57	SERVIZIO DI TESORERIA.....	21
ART. 58	REVISORE DEI CONTI	22

TITOLO VIII SERVIZI PUBBLICI

ART. 59	NORME GENERALI.....	22
ART. 60	TARIFFE	22

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 61	REVISIONE DELLO STATUTO	23
ART. 62	NORME TRANSITORIE	23
ART. 63	DISPOSIZIONI FINALI	23

STATUTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune di Vermiglio, ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, politico, sociale e culturale.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale salvo quelle espressamente attribuite ad altri enti dell'ordinamento.
3. Il Comune esercita altresì le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, secondo quanto previsto dalle leggi statali, regionali e provinciali.
4. Il Comune può sempre assumere le necessarie iniziative per tutelare e difendere in ogni sede gli interessi comunali e quelli dei suoi cittadini.

Art. 2 - TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Comune comprende le località di Pizzano, Fraviano, Cortina e Tonale con una superficie totale di 103.887.193 mq. catastali.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale sito in località Fraviano. Gli organi del Comune possono, per motivate esigenze, riunirsi in un luogo diverso dalla propria sede.

Art. 3 – STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84/1991 dd. 28 giugno 1991 approvato con D.P.G.R. n. 12337 dd. 27 settembre 1991.
2. La parte centrale dello stemma è costituita da un troncato diviso orizzontalmente in due parti. La parte superiore ha per sfondo un campo di cielo azzurro e rappresenta un monte, stilizzato nella tipologia detta "al naturale", di color verde che termina in argento raffigurando la Presanella. La parte inferiore, avente sfondo rosso, raffigura tre anelli d'oro (corrispondenti alle tre frazioni) disposti 2 sopra e 1 sotto al centro. Sulla sommità del troncato è posto un corona rappresentante il murale di Comune. Lo stemma è completato a destra da una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso e a sinistra da una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate insieme da un nodo d'oro.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone da parte di terzi sono vietati, salva l'autorizzazione del Sindaco da concedersi solo in considerazione del particolare prestigio delle singole iniziative e della serietà e delle garanzie offerte dagli organizzatori.

Art. 4 - PRINCIPI ISPIRATORI

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune ed è fonte primaria dell'ordinamento comunale.
2. Le funzioni degli organi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
3. Per l'interesse della comunità, gli organi del Comune:

- assicurano la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni;
- tutelano i valori religiosi e sociali di cui la comunità è maggiore espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazione di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini;
- proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio; in particolare riconoscono il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo *status* dell'acqua come bene comune pubblico, garantendone la proprietà e la gestione pubblica.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo evolutivo della società civile, assicurando costante coerenza fra le norme dello Statuto e le condizioni sociali, economiche e civili dei cittadini.

Art. 5 - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL COMUNE

1. Il Comune:

- a) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, morale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione;
- b) rappresenta e cura gli interessi della propria comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politico-amministrative;
- c) persegue la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse produttive, naturali, ambientali, storiche, culturali, religiose, artigianali e turistiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- d) promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
- e) concorre alla salvaguardia dell'ambiente ed alla valorizzazione del territorio come bene non riproducibile, per assicurare l'uso delle risorse alle generazioni future;
- f) sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni;
- g) concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni per promuovere la conoscenza ed i contatti con altre culture e con altre comunità;
- h) realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria attività con gli altri Enti territoriali.

Art. 6 - METODI DELL'AZIONE DEL COMUNE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo precedente e comunque nell'esercizio delle sue attività il Comune si ispira ai seguenti principi:

- a) informare la gestione dei servizi e l'attività amministrativa al metodo della programmazione, ricercando con Regione, Provincia e Comunità di Valle la più ampia collaborazione e coordinamento, nel rispetto dei rispettivi ambiti istituzionali e nello sviluppo delle relazioni con i circostanti territori;
- b) garantire l'effettiva e concreta partecipazione dei singoli cittadini e della comunità, in tutte le sue diverse espressioni e articolazioni, alle scelte politiche ed amministrative;
- c) assicurare la trasparenza, l'efficienza e l'imparzialità dell'organizzazione e dell'attività dell'Amministrazione;
- d) garantire una costante ed adeguata informazione dei cittadini e delle loro articolazioni organizzate sull'attività dell'Amministrazione;

- e) ricercare la più ampia collaborazione con i privati, con le associazioni del volontariato, con le organizzazioni cooperative, sia nella gestione dei servizi che nello svolgimento delle attività economiche e sociali, anche con partecipazioni societarie, favorendo il coinvolgimento degli utenti e degli operatori alla gestione dei servizi e rimuovendo le condizioni di difficoltà e di disagio dei più deboli;
- f) realizzare il concreto riconoscimento e l'efficace tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- g) esercitare l'autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito della legge e del coordinamento con la finanza pubblica;

Art. 7 - FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Il Comune può fare ricorso a tutte le forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici previste e consentite dalle leggi, siano esse di diritto pubblico o di diritto privato.
2. Al fine di svolgere in modo coordinato o associato funzioni o servizi ovvero al fine di realizzare strutture di interesse comune con altri Enti territoriali, il Comune può ricorrere a convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi, società di diritto privato.

TITOLO II GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: PARTECIPAZIONE

Art. 8 - NOZIONE

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto per consentire alla popolazione residente nel territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di Frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
5. Al fine di assicurare una politica realmente orientata verso tutte le età, il Comune favorisce l'individuazione e lo sviluppo di strumenti che stimolino e rendano realmente possibile e, fattivo, il coinvolgimento della popolazione, con un'attenzione particolare verso i giovani.

Art. 9 - REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione di Consulte e Comitati;
 - b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Art. 10 - *DIFENSORE CIVICO*

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 11 - *ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO*

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

CAPO II: INIZIATIVA POPOLARE

Art. 12 - *RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE*

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco, che iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

Art. 13 - *CONSULTAZIONE POPOLARE*

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. Su particolari tematiche di interesse della categoria la consultazione può essere proposta anche da cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. In tutte le consultazioni relative a tematiche giovanili il Consiglio comunale può estendere il diritto di partecipare alla consultazione anche ai soggetti di cui al comma 2.
4. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 14 - *CONSULTE E COMITATI*

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini la promozione del ruolo della donna, degli anziani e dei giovani nell'ambito del territorio del Comune.

CAPO III: REFERENDUM

Art. 15 - *NORME GENERALI*

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo e consultivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, con firme regolarmente autenticate, attraverso un Comitato promotore, dal dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero dei sottoscrittori è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, residenti nella frazione.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il venticinque per cento degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria, dopo la proclamazione dei risultati, è iscritto all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale con obbligo di esaminare una proposta formale di deliberazione se attiene per oggetto tematiche di competenza comunale, sempre facendo salve le materie dallo Statuto eventualmente escluse.

7. Le sottoscrizioni devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicate dall'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53 e s.m..

Art. 16 - ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani per l'attuazione e alle variazioni ai piani territoriali e urbanistici.

Art. 17 - NORME PROCEDURALI

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da almeno un esperto in discipline giuridiche.

2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i trenta giorni successivi.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro trenta giorni.

6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum proposto.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I : CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 - *ATTRIBUZIONI*

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni:
 - fissa ed approva l'indirizzo politico amministrativo e i programmi del Comune;
 - adotta gli atti fondamentali di indirizzo e determina ed approva le direttive generali relative alla gestione dell'Ente;
 - delibera sulle materie assegnategli dalle leggi statali, regionali, provinciali e dallo Statuto;
 - delibera l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore al limite previsto dagli articoli 26 e 27 del Testo Unico della Legge Regionale;
 - delibera sulla composizione ed elezione degli Organi dell'Amministrazione comunale;
 - delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente in opere, imprese, realizzazioni e prestazioni in favore degli abitanti di Vermiglio;
 - in materia di denominazione di vie e piazze nel caso di persone decedute da meno di dieci anni;
 - in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
 - su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
4. Il Consiglio comunale delibera inoltre, in termine di indirizzo, sulle questioni di competenza della Giunta, quando, per iniziativa del Sindaco, della Giunta oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri, si ritenga che il Consiglio debba venire investito di uno specifico giudizio.
5. Il Consiglio comunale, quale organo di controllo, vigila:
 - sull'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi approvati;
 - sull'attività del Sindaco, della Giunta e degli Uffici secondo le modalità e nell'ambito delle competenze riconosciute ad esso dalle leggi;
 - sull'adozione ed il rispetto di tutte le misure idonee ad assicurare l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e la correttezza dell'Amministrazione nonché la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, secondo le forme previste dallo Statuto.
6. Il Consiglio può sempre impegnare il Sindaco e la Giunta a riferire sull'attuazione di atti consiliari di indirizzo.

Art. 19 - *CONVOCAZIONE*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predisponde l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 20 - *FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE*

1. Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio viene convocato dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei Consiglieri, secondo le modalità prescritte dal regolamento.

In tale caso la seduta deve essere obbligatoriamente convocata entro il termine di quindici giorni dalla formale comunicazione della richiesta.

2. Salvo i casi previsti dalla legge e dai regolamenti le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese.

Il Comune adotta, compatibilmente con le concrete possibilità a disposizione, tutti gli strumenti idonei a conferire adeguata pubblicità ai lavori del Consiglio comunale.

3. Salvo che sia diversamente previsto dalla legge, le proposte si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A tal fine non si computano i Consiglieri che dichiarano di non voler partecipare al voto.

Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.

Art. 21 - *CONSIGLIERE COMUNALE*

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

4. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

6. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

7. Il Consigliere comunale è tenuto a fornire al Sindaco giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato, prima che inizi l'adunanza. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede a

richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per fornire chiarimenti.

Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

8. Ai Consiglieri comunali, che non godono dell'indennità mensile di carica, spetta un'indennità di presenza secondo quanto previsto dai Regolamenti Regionali.

9. Il Sindaco può delegare ai Consiglieri comunali lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie. La delega è comunicata al Consiglio comunale.

Art. 22 - GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun Consigliere deve appartenere ad un Gruppo consiliare.

2. I Gruppi consiliari sono costituiti secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio.

3. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del Capogruppo.

4. Ai Gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità quindicinale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 23 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno Commissioni permanenti e, quando lo ritiene, speciali o di inchiesta e ne approva il relativo regolamento.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di entrambi i generi.

3. I componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

4. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di nomina dei nuovi membri della Commissione.

CAPO II: GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI

Art. 24 - ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Spetta in ogni caso alla Giunta comunale:

a) adottare eventualmente con delibere d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica del Consiglio comunale entro i sessanta giorni successivi;

- b) riferire sulla propria attività al Consiglio annualmente, ovvero secondo le scadenze stabilite dal Consiglio stesso con atti di indirizzo, fornendo periodicamente rapporti globali o per settore che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati;
- c) esercitare le competenze attribuite dalla legge regionale e comunque quelle che le leggi o lo Statuto non riservino espressamente al Sindaco, al Consiglio, al Segretario o ad altri funzionari.

Art. 25 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di entrambi i generi.
2. Può essere nominato Assessore un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché dotato di particolare competenza e qualificazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.
4. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
Nel caso in cui anche il Vicesindaco non possa provvedere, la presidenza spetta all'Assessore più anziano che è anche consigliere comunale.
5. La Giunta può provvedere con propria deliberazione a regolamentare le ulteriori modalità di convocazione nonché ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo Statuto.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le sedute non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale.
7. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di uno o più Assessori. Le proposte sono di regola presentate per iscritto ed inserite all'ordine del giorno della seduta. Ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. In caso di revoca, dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 26 - RESPONSABILITÀ POLITICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività anche con riferimento al conseguimento degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi e degli indirizzi del Consiglio.
3. Agli effetti di quanto stabilito al comma precedente la Giunta presenta una relazione al Consiglio in sede di discussione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e su temi particolari quando ne faccia richiesta scritta e motivata un numero non inferiore a un quinto dei Consiglieri.

Art. 27 - ASSESSORI

1. Gli Assessori, nell'ambito delle deleghe loro assegnate, promuovono nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, la fissazione degli obiettivi specifici e indicano i risultati che i settori dell'Amministrazione sottoposti alla loro vigilanza devono raggiungere. Spetta inoltre agli Assessori sovrintendere, nell'ambito delle deleghe loro assegnate, l'attività degli uffici ai quali, ai sensi del regolamento, sono affidate la trattazione delle pratiche, l'istruttoria degli atti e l'emanazione dei provvedimenti.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma precedente gli Assessori si avvalgono dei funzionari responsabili delle specifiche strutture amministrative, in modo da assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

3. Agli Assessori che non rivestono la carica di Consiglieri comunali sono riconosciute le stesse prerogative e le stesse responsabilità degli Assessori membri del Consiglio. Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale. In Consiglio comunale hanno facoltà di parola e possono presentare emendamenti limitatamente alle delibere alle quali sono direttamente interessati in virtù delle deleghe loro conferite.

Non possono in nessun caso svolgere funzioni vicarie del Sindaco.

Art. 28 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 29 - SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti. E' altresì Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Salvo i casi espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto, spetta al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, convocare e presiedere il Consiglio stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute.

4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta definendo l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, assicurando l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del Comune in conformità alle indicazioni contenute nel documento programmatico.

5. Spetta al Sindaco ricevere le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 30 – IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Capo dell'Amministrazione:

- a) sovrintende all'esecuzione degli atti ed ha il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo delle strutture gestionali e amministrative dell'ente;
- b) può delegare agli Assessori specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee;
- c) assegna gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni e alle deleghe a ciascuno di essi attribuite;
- d) impartisce direttive al Segretario in ordine all'esercizio delle sue funzioni di gestione e di vigilanza sull'attività degli uffici e dei servizi;
- e) promuove le iniziative e adotta i provvedimenti idonei ad assicurare che uffici, servizi, consorzi e concessionari di servizi comunali svolgano le loro funzioni e le loro attività in conformità agli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e alle delibere attuative e di indirizzo adottate dalla Giunta comunale;
- f) richiede, nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e della competenza degli altri organi comunali, i finanziamenti, le sovvenzioni, i contributi di interesse del Comune.

Art. 31 - IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo:

- a) emana direttive ed esercita la vigilanza sui servizi di competenza statale;
- b) adotta, nei casi indicati dalla legge, i provvedimenti contingibili e d'urgenza.

2. In particolare il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alle tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e agli adempimenti richiesti dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'adozione degli atti richiesti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica;
- c) all'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalle leggi in materia di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informando le autorità competenti.

Art. 32 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco fra gli Assessori che rivestono anche la carica di Consigliere. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nell'esercizio delle sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento. Il provvedimento di nomina deve essere reso pubblico e trasmesso al Presidente della Giunta Provinciale ed al Commissario del Governo.

2. Qualora anche il Vicesindaco sia assente od impedito, fa le veci del Sindaco l'Assessore più anziano di età o, in mancanza di Assessori, il Consigliere più anziano di età.

3. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare la nomina del Vicesindaco. Anche la revoca deve essere resa pubblica e portata a conoscenza del Presidente della Giunta Provinciale e del Commissario del Governo. La nomina del nuovo Vicesindaco dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni.

4. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, il Vicesindaco ne esercita le funzioni sino all'insediamento del Sindaco.

TITOLO IV

ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 33 - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per Statuto o per regolamento, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi.

Art. 34 - ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli Amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di Amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 35 - PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 36 - FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Ufficio del Comune che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli artt. 38 e 39 del presente Statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza e alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 37 - ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è definito sulla base di settori operativi, secondo criteri di omogeneità e di flessibilità.

3. La Giunta, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, adotta i provvedimenti di mobilità interna necessari per adempiere ai compiti dell'Amministrazione e per realizzare i programmi, i piani operativi e i progetti previsti.

Art. 38 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 39 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;

- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 40 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 36, primo e secondo comma:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 41 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

TITOLO VI ATTIVITA'

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 42 - ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 43 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e, salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale e all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 45 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46 - REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 47 - *ORDINANZE*

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 48 - *SANZIONI AMMINISTRATIVE*

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49 - *PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 50 - *ISTRUTTORIA PUBBLICA*

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e, salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 51 - *REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO*

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV INTERVENTI ECONOMICI

Art. 52 - PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VII CONTABILITA' E FINANZA

Art. 53 - LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato entro novanta giorni dalla proclamazione per l'approvazione di tale documento.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 54 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 55 - GESTIONE - CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 56 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 57 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 58 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.

2. Il Sindaco può richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO VIII I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59 - NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, eventualmente considerando forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 60 - *TARIFFE*

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il trentun dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al terzo comma per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - *REVISIONE DELLO STATUTO*

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 bis - Entro il termine di pubblicazione di cui al I° comma dell'art. 63 può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo è determinato a termini del precedente art 15. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Il Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini fissa le modalità del procedimento del referendum confermativo.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 62 - *NORME TRANSITORIE*

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 25 comma 1 e 33 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

ART. 63 - *DISPOSIZIONI FINALI*

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice Civile.